

Comune di Bariano

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 84 dell'11.11.2024

Sommario

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Soggetti interessati	3
Art. 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi	3
Art. 4 – Gruppo di lavoro	3
Art. 5 - Procedure bandite dalla Centrale di Committenza... ..	4
Art. 6 - Compatibilità e limiti di impiego	4
Art. 7 – Esclusione dalla disciplina dell’incentivo	5
Art. 8 - Oneri relativi alle funzioni tecniche – Quota del 20 per cento	5
CAPO II – INCENTIVI PER LAVORI.....	6
Art. 9 – Graduazione della misura incentivante.....	6
Art. 10 – Disciplina delle varianti	6
Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	6
CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE.....	7
Art. 12 – Graduazione della misura incentivante.....	7
Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	8
CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI.....	8
Art. 14 - Principi in materia di valutazione.....	8
Art. 15 – Attività articolate e singole.....	9
Art. 16 – Assegnazioni coincidenti di più attività.....	9
Art. 17 – Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione..	9
Art. 18 – Liquidazione dell’incentivo	10
Art. 19 – Informazione e confronto.....	10
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI	10
Art. 20 - Applicazione	10

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, a limitare il ricorso a professionisti esterni.

Articolo 2 - Soggetti interessati

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante o ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
2. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art.3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel solo caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione diverso dal RUP¹;
 - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati con atto formale con il quale vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
3. Ai fini di cui all'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, si precisa che in questo ente non vi sono dirigenti.

Articolo 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice.
2. In base all'art. 45, co. 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

Art. 4 – Gruppo di lavoro

1. In relazione all'organizzazione delle singole Aree/Servizi interni all'ente, il responsabile competente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

¹ Art. 31 dell'All. II.14 del Codice – Art. 32, c. 2 servizi di particolare importanza- Per le forniture c. 3 dell'art. 32 dell'All. II.14 citato- Art. 8 dell'All. I.2 (solo se >di €. 500.000,00).

3. Nella scelta dei dipendenti il responsabile deve comunque tenere conto:
 - a. della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b. della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c. inoltre, al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile.
4. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività affidate ai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Articolo 5 - Procedure bandite dalla Centrale di Committenza

1. In caso di attività delegate ad una centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in relazione alle funzioni tecniche svolte in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e comunque non eccedente il 25% dell'incentivo.
2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza o ad una Stazione appaltante o di adesione da parte dell'ente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate da parte della stazione appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.
3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
4. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

Articolo 6 - Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo

percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

3. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico².
4. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al comma 2 è aumentato del 15 per cento.
5. Per le finalità di cui ai commi precedenti il personale interessato è tenuto a fornire adeguate informazioni all'ufficio preposto all'adozione dell'atto di liquidazione relative agli incarichi conferiti e ai relativi incentivi erogati.
6. L'incentivo eccedente il limite di cui al comma 2 incrementa le risorse di cui al successivo articolo 8.

Art. 7 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. i lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;
 - c. gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
 - d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
 - e. i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio);
 - f. i soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi³.
3. Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Articolo 8 - Oneri relativi alle funzioni tecniche – Quota del 20 per cento

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa dell'ente.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è inserita una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui ai successivi Capi, tra i soggetti che svolgono attività tecniche e i loro collaboratori;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

² Art. 45, c. 3, 2 periodo cita solo oneri previdenziali e assistenziali e non Irap.

³ In particolare, a titolo esemplificativo e in relazione a quanto disposto al periodo precedente del presente comma, l'Amministrazione, con provvedimento di Giunta Comunale e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facoltà di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori.

- per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
- all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture; l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

4. La quota di cui alla lett. b) è incrementata:

- a. dalla quota parte dell’incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente, di cui all’art. 6;
- b. dalla quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte in quanto affidate a soggetti esterni all’Ente o prive dell’attestazione del responsabile;
- c. dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all’ente.

CAPO II – INCENTIVI PER LAVORI

Art. 9 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall’art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell’opera da realizzare, come risultante dalla tabella che segue:

Importo lavori posto a base della procedura di affidamento	Percentuale (%)
da euro 40.001,00 fino a euro 2.000.000,00	2
da euro 2.000.000,01 fino a euro 3.500.000,00	1,80
da euro 3.500.000,01 fino a euro 4.500.000,00	1,60
da euro 4.500.000,01 fino a euro 5.538.000,00	1,40
oltre euro 5.538.000,01	1

Art. 10 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all’art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base della procedura e che la variante non dipenda da cause imputabili ad errori od omissioni dell’ufficio.
2. L’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell’art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

N	Attività tecnica	Percentuale (%)
1	Responsabile unico di progetto RUP	25
2	Programmazione della spesa per investimenti	5
3	Collaborazione all’attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento	18

4	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	7
5	Redazione del progetto esecutivo	3
6	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1
7	Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini della sua validazione	10
8	Verifica del progetto esecutivo ai fini della sua validazione	10
9	Predisposizione dei documenti di gara	10
10	Direzione dei lavori	6
11	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1
12	Collaudo tecnico-amministrativo e/o certificato di regolare esecuzione	4
	Sommano	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.
4. La diversa ripartizione rispetto a quanto previsto al primo comma deve essere opportunamente motivata e deve essere inserita nell'approvazione del progetto ed espressamente approvata dalla Giunta comunale.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 12 – Graduazione della misura incentivante

1. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a forniture di particolare importanza e alle procedure per servizi di particolare importanza⁴ come individuati in fase di prima applicazione dall'art. 32, comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice⁵.
2. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Importo servizi e/o forniture posto a base della procedura di affidamento	Percentuale (%)
fino a euro 750.000,00	2%
da euro 750.001,00 fino a euro 2000.000,00	1,80%
da euro 2.000.001,00 fino a euro 3.000.000,00	1,60%
da euro 3.000.001,00 fino a euro 5.538.000,00	1,40%
oltre euro 5.538.001,00	1%

3. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, nel rispetto di quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 32 dell'All. II.14 del Codice.

⁴ Ai sensi dell'art. 32, comma 3, dell'Allegato II.14, sono considerate tali le forniture di importo superiore ad € 500.000,00.

⁵ Per le fattispecie elencate, a prescindere dall'importo, il Direttore dell'Esecuzione deve essere figura diversa dal Rup e sussiste l'obbligo di nomina.

Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

N	Attività tecnica	Percentuale (%)
1	Responsabile unico di progetto RUP	25
2	Responsabile della programmazione della spesa	5
3	Redazione del progetto: Relazione tecnico illustrativa – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico – Calcolo della spesa per l’acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza - Quadro economico - Indicazioni del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera – Schema di contratto – Cronoprogramma - DUVRI	15
4	Predisposizione dei documenti di gara – (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)	10
5	Collaborazione all’attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento	20
6	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5
7	Direzione dell’esecuzione	15
8	Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione	5
	Sommano	100%

2. Nel caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all’incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.
3. La diversa ripartizione rispetto a quanto previsto al primo comma deve essere opportunamente motivata e deve essere inserita nell’approvazione del progetto ed espressamente approvata dalla Giunta comunale.
4. Nell’ipotesi in cui l’intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori, qualora il costo dell’installazione sia superiore a quello della fornitura.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 14 – Principi in materia di valutazione

1. L’incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell’attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l’economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L’incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell’opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, fatto salvo quanto previsto dall’art. 17.
3. La determinazione della corresponsione dell’incentivo da parte del Responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 15 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Non sono applicati abbattimenti nei casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente.

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione dell'incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%

	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%
--	--	-----

6. Nei casi di cui ai precedenti commi, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile dell'Area/Servizio competente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni rese dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di riduzione dell'incentivo.

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 19 - Informazione e confronto

1. Il Responsabile degli affari economici del personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Applicazione

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
3. Dall'entrata in vigore della presente disciplina, è abrogata la precedente disciplina approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 10.12.2018 e ss.mm.ii.